



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 5 febbraio 2024.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI ROMA

e, per conoscenza:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 57 del 08/03/2024, è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell'interno (all.1), di modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell'interno del 27 novembre 2002.

Il provvedimento, apporta modifiche al disciplinare in materia di limiti di età per l'esercizio della scorta tecnica, di durata di validità degli attestati di abilitazione per il servizio di scorta e per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, nonché di rinnovo degli stessi qualora siano scaduti da oltre 5 anni.

In particolare, le nuove disposizioni introducono:

- un limite d'età per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica, fissato a 72 anni (art. 1, comma 3-bis, ultimo periodo);
- la possibilità di utilizzare, al compimento dei 72 anni d'età, l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica in corso di validità, per l'esecuzione dei servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza¹. Successivamente, lo stesso deve essere sostituito con l'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di aggiornamento previsto dal medesimo articolo (art. 2, comma 3, secondo periodo);
- una nuova durata di validità degli attestati che viene ridotta da cinque a tre anni al fine di aumentare la frequenza dei corsi di aggiornamento previsti in fase di rinnovo (art. 2, comma 3, primo periodo e art. 3-bis, comma 2, primo periodo)²;
- una particolare modalità di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio della scorta tecnica scaduta da oltre 5 anni: in tal caso, la conferma della validità è subordinata al superamento di un colloquio orale secondo le modalità indicate

¹ Lo stesso vale anche per gli attestati in possesso di coloro che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, avevano già compiuto i 72 anni di età.

² La riduzione del periodo di validità vale per gli attestati rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli attestati rilasciati precedentemente a tale data mantengono l'originaria validità di 5 anni fino alla loro scadenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

nell'art. 3, comma 2, oltre che all'adempimento delle prescrizioni indicate dall'art. 3, commi 6³ e 6-bis⁴ (art. 3, comma 6-ter);

- una particolare modalità di rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva scaduto da oltre 5 anni: in tal caso, la conferma della validità è subordinata alla frequenza di un corso di formazione secondo le modalità indicate dall'art. 3-bis, comma 1, oltre che alla verifica del possesso della patente di guida in corso di validità (art. 3-bis, comma 2, ultimo periodo).

Si richiamano le indicazioni contenute nella circolare 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, relativa alle modifiche al disciplinare apportate dal provvedimento del 30 aprile 2019 e nella circolare 300/STRAD/1/5784.U/2023 del 15.02.2023, le cui precisazioni operative sul rilascio dei titoli abilitativi devono essere aggiornate in relazione a quanto riportato nella presente.

Per gli aspetti relativi all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, cds, si richiama la circolare 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.09.2020 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

In particolare, si rammenta quanto indicato in merito alla competenza per l'adozione del predetto provvedimento di sospensione, che ricade sul Prefetto⁵ per le strade in ambito extraurbano e sul Sindaco per le strade del centro abitato⁶. Per le competizioni che si svolgono su strade sia fuori sia all'interno del centro abitato, ferma restando la necessità che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell'ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto con particolare riferimento all'uniformazione della durata della sospensione, al fine di garantire le medesime condizioni di sicurezza dei concorrenti su tutto il percorso di gara.

In merito, appare opportuno precisare altresì che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione, devono darsi per acquisite tutte le valutazioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 cds, attesa la stretta correlazione tra i due provvedimenti.

Infine, si richiama l'attenzione sui compiti che possono essere svolti dalla Polizia Stradale nell'ambito della ricognizione del percorso di gara che può essere richiesta

³ Per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, comma 2-bis.

⁴ Per i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria o dei Corpi o Comandi di polizia municipale o provinciale.

⁵ Ai sensi dell'art. 6, comma 1, cds.

⁶ Ai sensi dell'art. 7, comma 1, cds.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

dall'Autorità competente prima o dopo il rilascio dell'autorizzazione. Premesso che la ricognizione in argomento non consiste in un collaudo del percorso di gara, previsto dall'art. 9, comma 4, cds per le sole competizioni motoristiche, il contributo che potrà essere fornito dal rappresentante della Polizia Stradale in tale ambito dovrà essere circoscritto agli aspetti rilevanti per l'esecuzione delle operazioni di scorta, non potendo estendersi verso valutazioni di carattere tecnico sulle caratteristiche strutturali della strada dove si svolge la competizione ovvero sulla sicurezza dei concorrenti o del pubblico, aspetti questi ultimi che esulano dalla competenza specifica della Polizia Stradale.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (24A01236)

(GU n.57 del 8-3-2024)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura ordinaria;

Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validita' degli attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche su strada;

Considerata altresì, l'esigenza di prevedere un limite massimo di eta' per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada;

Determina:

1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento
per i trasporti e la navigazione
Di Matteo

Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza

Pisani

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 534

Allegato

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre
2002 e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 1, comma 3-bis, e' aggiunto infine il seguente
periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al
compimento dei 72 anni di eta'».

2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;

b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei
72 anni di eta', l'attestato di cui al comma 1, in corso di
validita', potra' essere utilizzato per i servizi di segnalazione
aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con
l'attestato di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di
aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.».

3. All'art. 3, dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente:
6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di
cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresì, al
superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalita' di
cui al comma 2.».

4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;

b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato
di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della
validita' e' subordinata, altresì, alla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 1.».